



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "MARIO SQUILLACE"

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Via Pelaggi. 1 - 88060 Montepaone (CZ) Tel. 0967 634727 Email:czic84600b@istruzione.it

Allegato 22
Prot n.2632 del 01-10-2020

REGOLAMENTO

“PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA”

Questo Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto



A cura del Referente d'Istituto "Bullismo e Cyberbullismo"
Prof.ssa Gullà Berenice

PREMESSA

Il presente Regolamento nasce dalla consapevolezza che “*il bullismo va combattuto con l’educazione di base e non con l’indifferenza*” e la scuola in sé, nel suo ruolo di formatore delle future generazioni ha il dovere morale di educare i propri allievi ad un pensiero di vita sano, rispettoso dell’altro e ossequioso delle regole di convivenza civile poiché solo così il futuro potrà diventare un luogo in cui a dimorare sia l’accettazione, la disciplina, il confronto, la diligenza.

Purtroppo con l’evolversi delle nuove tecnologie, con l’espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i giovani, il Bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del *Cyberbullismo*, e ciò, inevitabilmente, richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto, in modo da poter sanare gli atteggiamenti di intolleranza e, se vogliamo, di vera e propria “violenza”.

Gli atti di Bullismo e di Cyberbullismo, infatti, si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l’altro, spesso identificato come “*diverso*” per motivazioni varie ed inaccettabili; ed il *diverso* sarà destinato a diventare una *vittima*, fragile ed inerme di fronte alla sopraffazione fisica o verbale, per poi essere indotto ad un umiliante e doloroso isolamento sociale. Ed è proprio qui che la Scuola, insieme alla Famiglia ed al Territorio, diventa determinante nella nascita e nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale sano, che induca a considerare la diversità come una ricchezza e che educi all’accettazione, alla consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

È fuori di ogni dubbio che le situazioni problematiche esistono e sempre esisteranno e, piuttosto che evitarle, bisogna acquisire gli strumenti utili per poterle gestire; la tecnologia è diventata, oramai, una realtà e, in quanto tale, nasce l’esigenza di non stigmatizzarla bensì di fare opera di giusta informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa, quest’ultima, come “*ambiente di vita*” in cui possono esplicitarsi esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio- relazionali.

Nell’ambito del contesto scolastico, i social networks e le varie altre piattaforme possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici e per effettuare il cosiddetto *e-learning*, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all’uso corretto della rete.

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del Cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

Dal Bullismo al Cyberbullismo

BREVE DEFINIZIONE DEI TERMINI

“**BULLISMO**”: atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo **ripetutamente** e nel tempo contro una **vittima che non riesce a difendersi**.

Si tratta, dunque, di una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate, dal soggetto che perpetra l’atto in questione, come bersagli facili e incapaci di difendersi.

Chi sono i protagonisti principali?

Il Bullismo, come ben si può comprendere, si sviluppa in un **gruppo** di pari in cui ogni **membro** gioca uno **specifico ruolo**. L’attore principale è, indubbiamente, il *bullo*, colui che compie l’azione di prevaricazione sulla cosiddetta *vittima*, coprotagonista, la quale subisce senza avere la possibilità e la forza di reagire. Vi sono, tuttavia, altri attori che fanno da contorno alla situazione scenica, i quali, pur non agendo direttamente, assistono e, alcuni di essi, si presentano quali *sostenitori del bullo*, altri, invece, risultano essere *spettatori passivi*, immersi nella loro assoluta codardia ed incapaci di intervenire per aiutare la vittima. Ed è proprio

quest'ultima che, spesso, viene lasciata da sola, immersa nel proprio dolore, senza avere un supporto, un'ancora a cui potersi aggrappare.

Le caratteristiche principali che emergono nel momento in cui si concretizza un atto di bullismo sono:

- **Intenzionalità:** il comportamento aggressivo nasce da una ben precisa intenzione, volontà, premeditazione di colpire, di fare del male, di nuocere;
- **Pianificazione:** il comportamento aggressivo viene pianificato, poiché il *bullo* sceglie consapevolmente ed attentamente la propria *vittima*, tra coloro che dimostrano di essere più timidi, riservati ed isolati, in modo da poter ridurre al minimo il rischio di possibili ritorsioni;
- **Squilibrio di potere:** il comportamento aggressivo nasce da colui che, inevitabilmente, è più forte della vittima, non in termini fisici bensì sul piano sociale, poiché occupa una posizione di leadership (in negativo!) all'interno di un gruppo di amici-complici.

Le tipologie di Bullismo sono essenzialmente tre:

- **Fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, strattoni, ecc...), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro, messi in atto in maniera manifesta o nascosta;
- **Indiretto/Relazionale:** esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie e cattive voci.

Il Bullismo in sé è basato sul pregiudizio e sulla discriminazione ed è legato alle caratteristiche della vittima, come il sesso, l'etnia o nazionalità, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'aspetto fisico.

“CYBERBULLISMO”: atto aggressivo intenzionale, agito da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando **mezzi elettronici**, nei confronti di una persona incapace di difendersi.

Si tratta, essenzialmente, della manifestazione *in rete* del fenomeno del Bullismo, perpetrato, soprattutto, attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro la vittima presa di mira.

Il Cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al Bullismo tradizionale sia elementi di novità che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno, connessi alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie. A caratterizzarlo vi sono sempre le tre caratteristiche principali di cui sopra, vale a dire l'**intenzionalità**, la **ripetizione** e lo **squilibrio di potere**, ma ad aggiungersi e, inevitabilmente, ad aggravare il tutto vi sono:

- **anonimato e deresponsabilizzazione;**
- **pubblico più vasto;**
- **rapidità della diffusione;**
- **permanenza nel tempo e facilità di accesso.**

Queste caratteristiche devono essere pensate ed intese all'interno di un discorso prettamente tecnologico, poiché vien da sé comprendere che un atto vessatorio on line si diffonde rapidamente, raggiungendo un numero considerevole di persone, le quali non conoscono colui che ha agito con dolo e consapevolmente.

Gli alunni di oggi, i cosiddetti *“nativi digitali”*, hanno ottime competenze tecnologiche ma, al contempo, mancano di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e risultano privi di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è di per sé molto sottile. In tale quadro, lo spazio *online* può diventare un luogo dove il Bullismo si manifesta e si protrae nel tempo.

A differenza del bullo tradizionale, nel *cyberbullo* - che già agisce, come sopra detto, nell'anonimato- viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate, a causa, principalmente, della mancanza di contatto diretto con la vittima.

La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device o pubblicati su siti web tramite Internet.

Come per il Bullismo tradizionale, anche per il Cyberbullismo vi sono due particolari tipologie:

- **Scritto/Verbale:** offese ed insulti tramite messaggi di testo ed e-mail, pubblicati su siti, social-networks o inviati tramite telefono;
- **Visivo:** diffusione di foto e di video che ritraggono situazioni personali ed intime, violente o spiacevoli tramite siti web, social-networks o telefoni cellulari.

Rientrano, tuttavia, nel Cyberbullismo altre tipologie, quali:

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum;
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno, per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali;
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il Cyberbullismo, dunque, è un fenomeno molto grave, dal momento che in breve tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese ed in luoghi diversi.

Purtroppo, spesso i genitori e gli insegnanti rimangono a lungo all'oscuro di ciò che avviene, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti e, inevitabilmente, può essere necessario molto tempo prima che una tale situazione venga alla luce.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Un fatto di cronaca verificatosi il 5 Gennaio del 2013 ha scosso l'opinione pubblica nazionale ed internazionale: una giovane tredicenne di Novara, Carolina Picchio, proprio in quella data, si suicidava perché vittima di Bullismo e di Cyberbullismo.

Questo gravissimo episodio ha risvegliato la coscienza sociale e politica che, con intenso lavoro sinergico di diverse professionalità, ha portato alla promulgazione della **legge n.71 del 29 Maggio 2017**, dal titolo ***“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del Cyberbullismo”***.

Prima di tale legge, fondamentalmente, non esisteva nulla di preciso che potesse far riferimento a fenomeni di prevaricazione riconducibili sia al Bullismo tradizionale che al Cyberbullismo; anzi, è proprio la suddetta legge che, all'art.1 comma II°, fornisce una ben precisa definizione di Cyberbullismo, inteso come *“...qualunque forma di pressione, aggressione, molestie, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito, di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

C'è da dire che la normativa codicistica italiana, in ambito penale, non prevede il reato di Bullismo e di Cyberbullismo. Tutti gli esperti hanno sempre ritenuto che l'introduzione di una nuova figura di reato fosse ultronea, dal momento che le condotte incriminanti sono già ampiamente previste nel nostro diritto penale sostanziale.

Il Cyberbullismo, infatti, di per sé non costituisce reato tanto che la legge 71 del 2017 non introduce alcuna forma criminosa. Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono altresì costituire una fattispecie di reato già presente nel nostro codice e, per la precisione, riconducibili ai seguenti articoli del codice penale: - Art. 581 (reato di percosse);

- Art. 582 (reato di lesione);
- Art. 595 (reato di diffamazione);
- Art.512 (reato di minaccia);
- Art.635(reato di danneggiamento);
- Art.660 (reato di molestie e disturbo alle persone);
- Art. 612bis (reato di atti persecutori, notoriamente conosciuto come stalking);
- Art.600 ter comma III (reato di pornografia minorile);
- Art.600 quater (reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico); - Art.586 (reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto).

È chiaro, dunque, che vi siano delle responsabilità rientranti nel penale nel momento in cui vengono perpetrati atti di Bullismo e di Cyberbullismo, i quali, tuttavia, devono essere ben compresi poiché dalla qualificazione che ne verrà data deriverà la reazione dell'ordinamento. È risaputo che, affinché si abbia reato è necessario che vi sia concorso di volontà, non essendo sufficiente il solo fatto materiale. La "volontà", si sa, rappresenta il limite tra reato e non reato (basti ricordare l'art.85 del codice penale che indica imputabile colui che "...ha la capacità di intendere e di volere...").

Ci sarebbe tanto da dire e tanti riferimenti legislativi inerenti soprattutto al concetto di reato e le conseguenze perseguibili penalmente, tuttavia, in questa sede, ciò che a noi interessa è la configurazione a livello di legge di condotte riconducibili a Bullismo e Cyberbullismo. Ed in questo, la Legge 71 del 2017 costituisce, dunque, una grande vittoria a livello sociale e giuridico poiché finalmente esiste una normativa ad hoc per "...contrastare il cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti..."(art.1.comma I).

Non è da intendersi come una legislazione fatta per colpire chi commette un reato, poiché, come abbiamo su detto, esistono già norme ben precise per punire colui che commette un reato rientrante nel penale, bensì come una Legge volta a tutelare le vittime di un atteggiamento di prevaricazione e sopraffazione che, altrimenti, non avrebbero alcuna tutela.

Già nel 2015 il Miur aveva pubblicato delle "*Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*", aggiornate, nell'ottobre 2017, col documento "*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*" e tali nuove disposizioni costituiscono un approfondimento e, se vogliamo, un'integrazione di quanto esplicitato nella legge n.71, quasi a voler suggellare un discorso profondo e ben dettagliato.

Come poi vedremo dettagliatamente nei paragrafi successivi, tale Legge prevede una serie di azioni che la Scuola *tout-court* deve intraprendere per prevenire e contrastare condotte illecite, cercando di regolamentare anche un insieme di provvedimenti sia di natura disciplinare che educativa.

Secondo una sua ben precisa logica, la L. 71/2017 prevede che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un docente Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del Cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. È lo stesso docente Referente che, come vedremo a breve, ha il compito principale di raccogliere e diffondere buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di *e policy* d'Istituto che chiaramente emergerà all'interno di codesto Regolamento.

Certo, oltre alle normative ora citate, al Codice civile e al Codice penale, nonché alle varie direttive che il Ministero nel corso del tempo ha inviato, le quali si riferiscono nello specifico al fenomeno di nostro interesse, non bisogna dimenticare la nostra *Costituzione Italiana*, la madre di tutte le leggi, la quale, nel suo

complesso ma, in particolar modo nell'art.3, mette in evidenza l'assoluta certezza che tutti si è uguali, e dunque nessuno può assolutamente prevaricare e sopraffare l'altro.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

RUOLO DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

La legge 71 del 2017 delinea le varie competenze e le responsabilità dei vari organi scolastici, fornendo in maniera molto dettagliata una sorta di vademecum che ogni Istituzione Scolastica dovrebbe prendere come riferimento.

L'art. 4 della suddetta legge è dedicato in modo specifico ai vari interventi che ogni Istituto è tenuto a realizzare. La grande novità è l'individuazione di una nuova figura, detta *“Referente Bullismo e Cyberbullismo”*, la quale ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno del Cyberbullismo. Attesa la delicatezza e, al tempo stesso, la complessità di tale ruolo, si ritiene necessaria una formazione interdisciplinare, con relativi successivi aggiornamenti, diretti ad offrire una preparazione di base in termini di diritto, informatica, psicologia e pedagogia.

Tuttavia, procedendo con ordine, è bene sottolineare quali sono le competenze e i compiti che debbono possedere ed esercitare le varie figure scolastiche:

Dirigente scolastico:

- individua attraverso il Collegio Docenti un Referente Bullismo e Cyberbullismo;
- prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, rivolti al personale docente e non;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, famiglie, docenti ed esperti;
- favorisce la discussione, all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Referente Bullismo e Cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del Cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano le famiglie, gli studenti e tutto il personale;
- coordina attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento dei genitori e degli studenti;
- si rivolge a partners esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc...per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete tra scuole per eventuali progetti, seminari, convegni e per la giornata mondiale per la sicurezza in Internet, il cosiddetto *“Safer Internet Day”*;
- cura la comunicazione interna, occupandosi di diffondere la conoscenza di iniziative volte a sensibilizzare circa il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo;
- cura la comunicazione esterna, attraverso l'uso del sito dell'Istituzione Scolastica;
- raccoglie e diffonde documentazione;
- progetta attività specifiche di formazione quali, ad esempio:
 - Laboratori su tematiche inerente all'*Educazione alla cittadinanza*;
 - Percorsi di Educazione alla legalità;
 - Laboratori educativi per gli studenti;

partecipa ad iniziative promosse dal MIUR e dall'USR nell'ambito del Bullismo e del Cyberbullismo.

Collegio docenti:

Promuove scelte didattiche ed educative, anche con altre scuole in rete per la prevenzione del fenomeno.

Consigli di intersezione e/o di classe:

- pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che possano favorire la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nella relazione con le famiglie; propongono progetti di *Educazione alla legalità* e di *Cittadinanza attiva*.

Docenti:

- intraprendono azioni efficaci, nei confronti dei propri studenti, volti alla sensibilizzazione circa il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo;
- partecipano attivamente a progetti di formazione e di aggiornamento circa la tematica in oggetto;
- si impegnano a trasmettere, attraverso il loro insegnamento, valori legati ad un uso responsabile di internet e al rispetto delle norme di convivenza civile;
- valorizzano nella loro attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione costruttiva, adeguati, ovviamente, al livello di età degli alunni;
- promuovono un clima positivo nella classe, favorendo esperienze di collaborazione e pro socialità;
- riescono ad ascoltare e riconoscere eventuali problemi a scuola, riuscendo a "leggere" le forme nascoste di bullismo.

personale Ata:

si impegna a collaborare con le altre figure scolastiche nella prevenzione del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo.

A tali figure è necessario, se non doveroso, aggiungere il ruolo che debbono assumere sia gli **studenti** che le loro **famiglie**, dal momento che la loro sana collaborazione, indubbiamente, sortisce utile ai fini di un clima scolastico di serenità, di rispetto e di civile convivenza.

Nello specifico:

Gli studenti:

- vengono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle varie iniziative scolastiche volte a favorire un miglioramento del clima relazionale e, dopo una adeguata formazione, gli stessi possono operare come tutor di altri allievi, in una sorta di "peer tutoring";
- si impegnano ad imparare le regole basilari da seguire nel momento in cui utilizzano le varie tecnologie informatiche e si collegano ad internet, il tutto per garantire il rispetto degli altri;
- si impegnano ad acquisire, durante attività didattiche nelle quali vengono utilizzati strumenti elettronici, in particolar modo i telefoni cellulari, immagini, filmati o registrazioni vocali solo ed esclusivamente per finalità didattiche, previo consenso del docente.
*Da sottolineare che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio e documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Le famiglie:

- partecipano attivamente alle varie attività di formazione/informazione progettate dalla scuola inerenti alla prevenzione ed il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo;
- si impegnano a prestare attenzione al comportamento dei propri figli;
- si impegnano a leggere attentamente, a sottoscrivere e a rispettare quanto espresso nel *Patto di Corresponsabilità* dell'Istituto, collaborando in modo costruttivo con la scuola;

- garantiscono una attenzione vigile sull'uso delle tecnologie dei propri figli, mostrando particolare attenzione ai tempi, alle modalità ed agli atteggiamenti che gli stessi assumono di conseguenza;
- potenziano nei propri figli la capacità di distinguere tra scherzo e bullismo, comprendendo, inoltre, la differenza tra comportamenti aggressivi e bullismo vero;
- sono consapevoli delle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto e dal presente Regolamento nel caso di condotte irrispettose delle norme prestabilite.

PREVENZIONE ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Come ben si può evincere da quanto detto sino ad ora, all'interno di ogni Istituto, e nel nostro in particolare, è necessario che vi sia una grande sensibilizzazione sulla tematica del Bullismo e del Cyberbullismo, poiché soltanto in tale modo può scaturire una presa di coscienza sana e costruttiva.

Il focus su cui incentrare l'attenzione è fermare l'evoluzione del problema, constatato che ci sia, ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico, rafforzare le competenze, le attitudini e gli atteggiamenti che possano garantire il benessere.

La scuola ha l'obbligo in sé di promuovere la consapevolezza nei propri studenti, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente. Si tratta, dunque, di un approccio sistemico di prevenzione universale poiché tutte le figure analizzate nel paragrafo precedente devono essere ben consapevoli del fenomeno e della gravità di condotte illecite e violenti.

PATTO DI CLASSE

I docenti, in particolar modo, ricoprono un ruolo fondamentale, poiché grazie alle loro attività, al loro modo di operare e, se vogliamo, di essere, possono trasmettere ai propri allievi un grande attaccamento e senso di appartenenza alla scuola, creando un ambiente di studio sereno e motivante e divenendo un supporto emotivo e non soltanto didattico per gli stessi ragazzi. Sono sempre i docenti che, una volta formati sul fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo, ne hanno maggiore consapevolezza, manifestano attitudini maggiormente supportive verso le vittime e si percepiscono più efficaci nell'affrontare il problema e nel lavorare in sintonia con le famiglie.

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno, sensibilizzando, in particolar modo, gli studenti, i quali, dopo aver ben compreso l'importanza dello stesso, devono sentirsi partecipi nell'affrontare le varie problematiche e nel costruire un insieme di regole che possano garantire un clima di lavoro sereno e rispettoso.

Per tale motivo, non è nelle nostre idee creare un Regolamento rigido e perentorio, poiché si sa che, dando regole inflessibili senza che vi sia una sana consapevolezza, non si ottiene nulla, anzi si inaspriscono le problematiche. Riconosciamo, indubbiamente, che, soprattutto a seguito della Legge 71 del 2017 è necessario che vi sia all'interno di ogni Istituzione scolastica uno specifico Regolamento che possa affiancarsi sia al Regolamento d'Istituto, sia al Patto di Corresponsabilità, quasi a voler suggellare un percorso fatto di rispetto e di osservanza della civile convivenza, e per tale motivazione nel paragrafo seguente segnaleremo in forma dettagliata e semplice alcune sanzioni che potrebbero scaturire da comportamenti illeciti; tuttavia, siamo sempre più convinti che, per contrastare il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo, i nostri stessi studenti devono sentirsi partecipi nel costruire le basilari regole di sana convivenza, all'interno del contesto scolastico ma anche oltre, nel territorio, nei vari posti che gli stessi ragazzi frequentano nel loro tempo libero.

È necessario che ogni docente, a prescindere dalla propria disciplina d'insegnamento, possa ritagliarsi momenti di discussione sull'inaccettabilità di comportamenti vessatori, definendo delle semplici ed efficaci regole, che siano brevi, poche e chiari e che abbiano come basi delle "proposizioni" e non dei "divieti". E, qualora avvengano atti di violazione delle regole, bisogna far comprendere che vi è l'esistenza di conseguenze disciplinari di tipo riparativo, mentre se, al contrario, dovessero verificarsi azioni in accordo con le regole, bisogna assolutamente intervenire con un insieme di premi, volti a gratificare.

Sono gli stessi docenti che, insieme ai propri allievi, devono definire in modo molto chiaro gli standard di comportamento, discutendo sulle regole di condotta volte ad una convivenza positiva e stabilendo le conseguenze di comportamenti non accettabili; i ragazzi devono essere consapevoli dell'esistenza e dell'applicazione sistematica del sistema di regole, comprendere i criteri che giustificano il ricorso di sanzioni (es. gravità-conseguenza) ed essere responsabilizzati circa il ruolo del *bullo* e della *vittima*.

PATTO DI SCUOLA

La nostra scuola si impegna a portare avanti una sana *politica anti bullismo*, vale a dire portare avanti una *“dichiarazione di intenti che guidi l'organizzazione all'interno della scuola e l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale ed ai genitori un'indicazione ed una dimostrazione tangibile dell'impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti prepotenti”* (Sharp e Smista, 1994).

Per tale motivo risulta necessario creare un **Piano d'Istituto**, che contenga al suo interno delle Linee guida o un Regolamento anti-Bullismo, comunicandolo, una volta realizzato, agli studenti, alle famiglie, alla comunità e assicurando momenti di verifica e di eventuale revisione per mantenere attive le politiche nel lungo termine.

Il suddetto Piano deve tenere nel giusto conto non soltanto la Legge 71/2017 ma anche i vari documenti già presenti all'interno dell'Istituto, quali il Patto di Corresponsabilità, il Regolamento d'Istituto e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in modo che vi sia una sorta di sinergia.

Esso non prevede soltanto la realizzazione di un sistema di regole ben chiare, ma anche la costituzione di un gruppo di lavoro, la cosiddetta **équipe d'emergenza** che, insieme al docente referente, si occupa delle varie problematiche legate al fenomeno e definisce un **protocollo di azione**, sia di tipo preventivo che indicato. Una volta realizzato il tutto, deve, assolutamente, essere condiviso con la classe, con la scuola, con le famiglie, con la comunità.

Al fine, dunque, di creare una politica scolastica efficace bisogna:

- definire chiaramente cosa si intende per Bullismo e Cyberbullismo;
- creare un gruppo di lavoro;
- delineare un sistema di procedure chiare per la “denuncia” delle prepotenze subite o a cui si è assistito;
- realizzare delle procedure standardizzate per la “gestione dei casi”;
- attivare misure di sostegno per le vittime delle prepotenze;
- praticare strategie per la formazione e la prevenzione;

C'è, tuttavia, da sottolineare che, nel momento in cui dovesse verificarsi un episodio di Bullismo o di Cyberbullismo a scuola, è dovere occuparsene al fine di interrompere o alleviare le sofferenze della vittima, responsabilizzare il bullo e far comprendere ai ragazzi che l'atto compiuto non può, assolutamente, essere accettato e che la scuola ha il dovere morale di intervenire, facendo così comprendere alle famiglie che la stessa sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

In sostanza, una volta accaduto un episodio presunto di Bullismo e vittimizzazione bisogna seguire una procedura formata da 4 fasi:

1. **Prima segnalazione:** il fatto può essere segnalato, in qualsiasi modalità, scritta o verbale, a qualsiasi figura scolastica presente, la quale è tenuta a riferire al Referente o, eventualmente, ad un componente l'équipe;
2. **Valutazione e approfondimento:** i componenti l'équipe, attraverso colloqui e confronti vari, si impegnano a valutare il fatto accaduto;
3. **Scelta dell'intervento e gestione del caso:** una volta constatato l'episodio di violenza e sopraffazione, si cerca di gestire il tutto, realizzando interventi mirati di sensibilizzazione in classe, attraverso modalità varie ed efficaci, quali, ad esempio:
 - approccio educativo con la classe;
 - intervento e supporto individuale;
 - coinvolgimento della famiglia;
 - supporto a lungo termine.

4. **Monitoraggio:** concluso il momento di intervento, ci si impegna a monitorare, di controllare e di constatare che le regole della civile convivenza e del rispetto siano state interiorizzate dal bullo e dall'intero gruppo classe.

Da puntualizzare che viene lasciata assoluta libertà nella segnalazione, poiché ben comprendendo la delicatezza del fenomeno e, spesse volte, il timore della vittima di poter esprimere il proprio disagio e la consistenza del sopruso subito, come Istituzione volta alla sensibilizzazione, non proponiamo alcuno schema prestabilito da compilare nelle sue parti, poiché potrebbe risultare di per sé sterile ed aleatorio. La vittima o la persona che viene a conoscenza di atti di Bullismo ha la facoltà di scegliere la modalità che meglio ritiene per poter segnalare il fatto e per poter confessare le proprie paure nell'assoluto anonimato.

• **TEAM DI GESTIONE DELL'EMERGENZA**

Nel discorso portato avanti sino ad ora più volte è stata menzionata la necessità di creare all'interno della scuola **un'équipe o team di gestione dell'emergenza** con competenze e responsabilità specifiche e che possa nel migliore dei modi affrontare il caso di Bullismo e di Cyberbullismo.

Si tratta di un gruppo non troppo numeroso di docenti che sia specificatamente formato sul tema; esso deve essere formato da insegnanti con competenze trasversali e, ove possibile, da figure professionali che lavorano all'interno della scuola, quali lo psicologo o lo psicopedagogo.

In un Istituto Comprensivo sarebbe auspicabile che del team facessero parte, oltre che il Dirigente Scolastico, prima persona informata dei fatti, e il Referente Bullismo e Cyberbullismo, anche dei docenti che possano rappresentare i vari ordini di scuola, in modo che vi sia una sorta di condivisione. Ecco i compiti precisi del suddetto team:

- Responsabilità della presa in carico;
- Conduzione della valutazione;
- Responsabilità della decisione relativa alla tipologia d'intervento;
- Monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo;
- Responsabilità della decisione relativa all'andamento del caso nel tempo; Stretta connessione con i servizi del territorio.

È ovvio che il team lavora a scuola e ciò può avvenire sia in orario scolastico che extrascolastico.

Gli interventi che verranno realizzati saranno finalizzati esclusivamente alla promozione del benessere all'interno delle singole classi e dell'intera scuola e ogni docente dovrà prodigarsi affinché situazioni di mancato rispetto non si verificano o, una volta avvenute, possano essere superate attraverso una efficace sensibilizzazione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di Bullismo e Cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto, così come integrato dal presente Regolamento.

Come già più volte ribadito, gli episodi di Bullismo e di Cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata).

Per i casi più gravi, soprattutto relativi al Cyberbullismo, accertato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Da sottolineare, inoltre, che le nuove *Linee di Orientamento per la prevenzione ed il contrasto del Cyberbullismo* del 2017 oltre a ribadire l'importanza di un approccio inclusivo nel gestire il fenomeno, invitando la scuola a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del Cyberbullismo, sofferma la propria attenzione sulla necessità di favorire costantemente l'acquisizione di una serie di competenze utili all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Ed è lo stesso MIUR che, sempre nelle suddette Linee, fornisce una serie di strumenti didattici, tra cui la ben nota iniziativa "Generazioni connesse", volti a promuovere un uso positivo e consapevole delle tecnologie informatiche.

Tuttavia, per ribadire la gravità di episodi di Bullismo e Cyberbullismo, nel paragrafo 5 delle stesse, riprendendo l'art.7 della Legge 71/2017, viene previsto uno strumento d'intervento fondamentale: l'ammonimento. In base a ciò, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet, è possibile rivolgersi al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

Sebbene ciò non sia riferito alla nostra Istituzione, la cui utenza, come ben sappiamo, comprende un arco di anni che va da i 6 ai 14 ed è palese il riferimento essenzialmente ad Istituti d'istruzione secondaria di II grado, è bene sottolineare la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del Cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore, nel caso specifico, ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo. Difatti, qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Questo riferimento è ritenuto doveroso poiché la nostra scuola, come già ribadito più volte, si pone come obiettivo principale quello di sensibilizzare e non quello di punire!

Una delle priorità della nostra scuola rimane quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo, per tale motivo si cercherà di predisporre uno sportello psicologico di ascolto, per sostenere le vittime di Cyberbullismo e di Bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo, affinché quanto avvenuto non possa più verificarsi.

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE	Alunni Genitori Docenti Personale Ata	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di Bullismo e di Cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Scolastico Referente Bullismo Team emergenza Docenti	Raccogliere informazioni, valutare e verificare

3.INTERVENTIEDUCATIVI	Dirigente Scolastico Referente Bullismo Team emergenza Docenti (opportunamente formati)	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri individuali con gli alunni coinvolti • Interventi e discussione in classe • Informare e coinvolgere i genitori • Responsabilizzare gli alunni coinvolti • Ristabilire regole di comportamento in classe • Counselling
4.INTERVENTIDISCIPLINARI	Dirigente Scolastico Team emergenza Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo • Lettera di scuse da parte del bullo • Confronto tra il bullo e la vittima • Compito sul bullismo e cyberbullismo • Compiti e lavori di assistenza a scuola volti soprattutto alla sensibilizzazione dei ragazzi coinvolti • Rapporto disciplinare • Sospensione dalla scuola (se dovessero prefigurarsi illeciti già previsti nel Regolamento d'Istituto)
5.VALUTAZIONE	Dirigente Scolastico Team emergenza Consiglio di classe	<p>A seguito dei vari interventi educativi e disciplinari, vengono valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i problemi sono stati risolti (si effettueranno, dunque, attenzione ed osservazione costante); • se i problemi non sono stati risolti (si rivedranno gli interventi effettuati e, se necessario, si effettueranno delle modifiche alle modalità).

REVISIONATO IN DATA 04/09/2024

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Alfeo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 DL39/93